



Impresa/2 - Regolarità non fa rima con responsabilità. Il Durc emesso all'impresa con scoperture contributive non limita le sanzioni previdenziali

De Lellis da pag. 16

I chiarimenti sul documento di verifica in una circolare del ministero del lavoro

Durc, la regolarità non limita le sanzioni previdenziali

Pagine a cura
DI CARLA DE LELLIS

Regolarità non fa rima con responsabilità. Il Durc emesso all'impresa con scoperture contributive in presenza di crediti nei confronti delle p.a., infatti, certifica una regolarità che consente alle imprese di continuare a operare, ma non limita il potere sanzionatorio agli enti di previdenza e alle casse edili, i quali dunque conservano integra la possibilità di attivare la procedura di riscossione coattiva. Lo afferma il ministero del lavoro nella circolare n. 40 del 21 ottobre scorso.

La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva si intende la correttezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e casse edili per le imprese di tale settore) con riferimento ai tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all'intera situazione aziendale. Il Durc è un certificato

che attesta tale regolarità di un'impresa. Rispetto al passato, quando erano necessario tre richieste a cui corrispondevano altrettante certificazioni di regolarità (una per ciascuno degli enti coinvolti: Inps, Inail e casse edili), con il Durc le imprese (e i loro consulenti) effettuano un'unica richiesta e ottengono un unico certificato.

I requisiti di regolarità contributiva. L'Inps, l'Inail e la cassa edile sono ciascuno tenuti ad accertare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di conclusione dell'istruttoria (a seconda dei casi per i quali è richiesto). I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 rispetto ai quali, ogni ente ha provveduto con proprie circolari a fornire chiarimenti e informazioni alla propria norma-

tiva di riferimento. Se successivamente al rilascio del Durc emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un Durc che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Il Durc, per esempio, viene richiesto ai fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva (in cui sia stata autocertificata la regolarità contributiva); in tal caso, la data che va indicata nella richiesta del Durc deve essere la medesima della presentazione dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al «momento» in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Ad eccezione dell'ipotesi appena vista, in ogni altra richiesta di Durc qualora manchi la sus-

sistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'istituto che ha rilevato tale mancanza (Inps, Inail o cassa edile), prima di attestare l'irregolarità, è tenuto a invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di massimo 15 giorni.

Pec obbligatoria nella richiesta del Durc. La richiesta del Durc avviene su internet all'indirizzo <http://www.sportellounicoprevidenziale.it/> al quale si accede tramite autenticazione. Dal 2 settembre l'inoltro della richiesta di Durc è consentito soltanto se il sistema rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di richiesta, di un indirizzo Pec (la Pec può essere della stazione appaltante/amministrazione precedente, delle Soa e dell'impresa). Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle casse edili e dall'Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

Logo of Italia Oggi newspaper. Headline: **Cassazione, offensiva pro fisco**. Below the headline is a small image of a man's face. Other text includes: **Tante minipatrimoniali mascherate**, **PMI**, and **SOFTWARE**. The layout is typical of a newspaper's front page with various news snippets and advertisements.

Logo of Italia Oggi newspaper. Headline: **Durc, la regolarità non limita le sanzioni previdenziali**. Below the headline is a large image of a man's face. Other text includes: **R**egolarità non fa rima con responsabilità. This is a reproduction of the article's content from the main page.

Un'operazione a costo zero. Per lo stato

La nuova possibilità di ottenere il Durc in presenza di crediti nei confronti della p.a., se è vero che da una parte consente alle imprese di continuare a operare sul mercato riconoscendogli la virtuale «regolarità contributiva» dall'altra, però, non le libera dalla «responsabilità» dei mancati pagamenti nei confronti degli istituti di previdenza e delle casse edile. Del resto, per principio dettato dalla stessa disciplina del Durc, quest'ultimo attesta la regolarità contributiva ma non produce effetti liberatori per l'impresa. Pertanto, nonostante l'attestazione di regolarità da parte degli enti (Inps, Inail e cassa edile), a questi ultimi (enti) resta sempre e comunque la possibilità di attivare azioni per l'accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute dall'impresa certificata come regolare.

Tale opportunità è stata ribadita dal ministero del lavoro nella circolare n. 40/2013. In particolare, il ministero ha precisato che, «data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli istituti e/o delle casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio

e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi». Ed è una facoltà rafforzata che risulta, peraltro, rafforzata dalle nuove disposizioni (sempre del decreto Fare) che hanno ampliato il campo di applicazione del cosiddetto «intervento sostitutivo».

L'intervento sostitutivo. L'art. 4 del dpr n. 207/2010 (regolamento del dlgs n. 163/2006) prevede che in presenza di un Durc negativo, ossia con irregolarità nei versamenti dovuti all'Inail, all'Inps o alle casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano all'impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo all'Inps, all'Inail o alle casse edili trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in forza dell'appalto. Il dl n. 69/2013 ha rimodulato ed esteso questa disciplina (che va appunto sotto il nome di «intervento sostitutivo») prevedendo che la procedura:

- sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 (vale a dire amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti

aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti);

- si applica «in quanto compatibile» anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc.

Sempre il decreto del Fare, inoltre, all'art. 31 comma 8-quater, ha previsto specifiche norme in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento Ue finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Tali norme stabiliscono che le p.a. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni, sono tenute a verificare «anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato» la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Durc.

Insomma, con la nuova possibilità di ottenere il Durc in presenza di crediti nei confronti della p.a., l'impresa potrà ripartire e, soprattutto, incassare gli stessi crediti vantati nei confronti della p.a. Ma questi stessi crediti saranno utilizzati, prima di tutto, per pagare i debiti nei confronti degli istituti di previdenza e delle casse edili.

La regolarità contributiva

QUANDO SERVE IL DURC

La regolarità contributiva deve essere verificata in tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nelle seguenti fasi/adempimenti:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito della regolarità contributiva;
- per l'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per pagamento di stati avanzamento lavori (Sal) o prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato collaudo, il certificato regolare esecuzione, il certificato verifica conformità, l'attestazione regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

QUALE DURC OCCORRE

In tutte le ipotesi occorre acquisire un Durc in corso di validità

LA VALIDITÀ DEL DURC

La validità del Durc è di 120 giorni dalla data della sua emissione, se successiva al 20 agosto 2013 (altrimenti è di 90 giorni).

Nel settore privato l'estensione della validità a 120 giorni resta vigente fino al 31 dicembre 2014 e soltanto per i lavori edili

